

**TRASFORMAZIONE
DA
ASSEGNO ORD. D'INVALIDITA'
IN
PENSIONE
DI
VECCHIAIA**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

Per i lavoratori del settore privato (autonomi o dipendenti) l'ordinamento prevede che l'assegno ordinario di invalidità si trasformi in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero. Si tratta di un principio da tenere ben presente perché una volta operata la trasformazione il lavoratore non sarà più soggetto al rischio di vedersi revocato l'assegno per il venir meno del requisito sanitario (cioè la perdita o la riduzione della capacità lavorativa) connessa a tale prestazione. Dalla trasformazione discendono anche due ulteriori vantaggi non trascurabili: 1) il pensionato potrà cumulare senza limiti la pensione con eventuali redditi da lavoro sia dipendente che autonomo (come noto l'assegno di invalidità è cumulabile solo parzialmente con eventuali redditi da lavoro attraverso un meccanismo di decurtazione della prestazione stessa); 2) in caso di decesso del pensionato, gli eredi avranno diritto alla pensione di reversibilità.

La trasformazione avviene al momento del compimento dell'età pensionabile (attualmente a 67 anni) da parte del titolare di assegno di invalidità, con la verifica dell'esistenza anche del requisito contributivo (20 anni) e, in caso di accertamento positivo, ci sarà la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia. I periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ma non sono calcolabili ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Inoltre si ricorda che, a seguito di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. 9492/2004), la trasformazione può avvenire solo per ottenere le prestazioni di vecchiaia e non è, pertanto, ammessa per conseguire la pensione anticipata. L'articolo 1 comma 10 della legge 222 del 1984 prevede che «L'importo della pensione (trasformata in pensione di vecchiaia) non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile».